



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ARTICOLI 73, 74 E 75 DELLO STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

L'anno **duemilanove addì ventuno del mese di aprile** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, è stato convocato per le ore 15:00 - **con prosecuzione della medesima adunanza il giorno ventidue aprile duemilanove** alle ore 17.00 - nei modi e con le modalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Il giorno 22 Aprile alle ore 17.00 sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	SCIMONE CAMILLO	Sindaco	X	
2.	BERGESIO VALTER	Consigliere	X	
3.	BONETTO GIUSEPPE	Consigliere	X	
4.	BORRELLI MASSIMO	Consigliere	X	
5.	BRUNO PAOLA	Consigliere	X	
6.	CANALIS GIUSEPPE	Consigliere	X	
7.	CRAVERO GIOVANNI	Consigliere	X	
8.	DEGETTO PIERO	Consigliere	X	
9.	FOGLIATO GIOVANNI	Consigliere	X	
10.	GALLIZIO CLAUDIO	Consigliere	X	
11.	GIVERSO PIO	Consigliere	X	
12.	JONA EUGENIO	Consigliere	X	
13.	LUSSO MARCELLO	Consigliere	X	
14.	MACCAGNO ADRIANO	Consigliere		X
15.	MESSA ANNA	Consigliere	X	
16.	MOSSO GIACOMO	Consigliere	X	
17.	PANERO SERGIO	Consigliere	X	
18.	PIRRA PIER GIORGIO	Consigliere	X	
19.	ROSCIANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
20.	SIBILLE BRUNA	Consigliere	X	
21.	VUERICH GIAN MASSIMO	Consigliere	X	

Sono presenti gli Assessori:

COMOGLIO GIOVANNI, BALESTRA GIANCARLO, DALLORTO GIANFRANCO, GALLO GIOVANNI MARCO, LACERTOSA CLAUDIO, SBUTTONI PAOLO, RUSSO ROBERTO.

Assiste il Segretario Generale: DOTT. PROIETTI FABRIZIO.

Il Signor VUERICH GIAN MASSIMO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ARTICOLI 73, 74 E 75 DELLO STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

Il Sindaco riferisce:

L'articolo 73 del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23.04.2001, prevede che "è ammesso il referendum consultivo relativamente a materie di esclusiva competenza comunale; il referendum è volto a realizzare il confronto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali".

Secondo tale disposizione, hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali e la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, come previsto dal successivo articolo 74;

Affinché siano definite le modalità per lo svolgimento della consultazione, è necessario che l'ente si doti di un apposito regolamento, come previsto all'articolo 75 del vigente Statuto comunale, che così recita: "Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento".

La Commissione Statuto ha operato nei mesi scorsi per dare attuazione agli artt. 73, 74 e 75 dello Statuto comunale, che disciplinano l'istituto del "Referendum consultivo", attraverso la predisposizione di un apposito regolamento, composto in n. 21 articoli, unito alla presente deliberazione come allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il testo di Regolamento è articolato in sei capi, intitolati segnatamente:

- Capo I - I principi generali dell'azione referendaria;
- Capo II - Le procedure preliminari alla votazione;
- Capo III - Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio;
- Capo IV - La propaganda per i referendum;
- Capo V - Attuazione del risultato del referendum.
- Capo VI - Norme finali

Secondo il dettato di tali disposizioni, il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- per iniziativa dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, dello Statuto su richiesta di un numero di componenti del Consiglio comunale pari ad almeno due quinti del numero di consiglieri assegnati al Comune;
- per iniziativa dei cittadini, rappresentati dal Comitato dei promotori, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, dello Statuto. Le sottoscrizioni dei richiedenti devono rappresentare almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità costituenti materie di esclusiva competenza comunale. A pena di inammissibilità, il quesito referendario deve essere chiaro e univoco.

Il referendum consultivo è ammissibile solo se ha per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

Ai sensi del vigente Statuto comunale non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazioni e piante organiche del personale e relative variazioni;
- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- designazioni e nomine di rappresentanti; provvedimenti amministrativi a carattere vincolato o meramente esecutivi e oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

Detto regolamento prevede un'entrata in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione dello stesso, fatta eccezione per l'articolo 3, comma 1, lettera a, e comma 2, nonché per l'articolo 4, comma 2, efficaci solo a seguito di relative modifiche del vigente Statuto comunale, adottata in altra deliberazione del Consiglio in data odierna. In particolare, tali modifiche prevedono che la richiesta di referendum deve essere presentata tra il 1° aprile ed il 30 giugno di ogni anno, al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell'anno successivo, oltre alla definizione dei quorum richiesti per la presentazione delle istanze e dell'ammissibilità dei referendum da parte del Consiglio Comunale;

In relazione a quanto precede, la competente Ripartizione Amministrativa propone al Consiglio di approvare il testo di regolamento attuativo del referendum consultivo predisposto dalla Commissione Statuto in n. 21 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente reggente Responsabile del Servizio Segreteria ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale;

L'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, al quale la Giunta Comunale ha stabilito di rimetterlo per l'adozione del seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udito il relatore ;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sottoriportati

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento attuativo del referendum consultivo" composto in n. 21 articoli e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che in deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento;
3. Di dare atto che l'entrata in vigore di detto regolamento decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione, fatta eccezione per l'articolo 3, comma 1, lettera a, e comma 2, nonché per l'articolo 4, comma 2, efficaci solo a seguito di relative modifiche del vigente Statuto comunale.

PRESIDENTE: Visto l'esito della discussione complessiva avviata con la proposta di deliberazione al punto n.20 dell'ordine del giorno della presente seduta (deliberazione C.C. n.52/2009), in cui è compresa la parte relativa al presente atto, pongo in votazione il provvedimento nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale.

presenti	n. 20
Votanti	n. 20
Favorevoli	n. 20

Il Presidente dà quindi atto che il provvedimento risulta approvato nella formulazione predisposta dalla Giunta Comunale.

%ALLEGATO

1.
da
2.
loc
ma
gi
va
loc
pr
sta
3.
me
ma
ess

1.
do
ele
2.
dei
ses
al s
3.
ten
dal
4.
sci



CITTA' DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REFERENDUM CONSULTIVO
DI CUI AGLI ARTICOLI 73-74-75 DELLO STATUTO COMUNALE

CAPO I
I PRINCIPI GENERALI E L'INIZIATIVA REFERENDARIA

Articolo 1
Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo è ammissibile solo se ha per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Ai sensi dello Statuto, non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie: revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali; disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazioni e piante organiche del personale e relative variazioni; piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni; tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni; designazioni e nomine di rappresentanti; provvedimenti amministrativi a carattere vincolato o meramente esecutivi e oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità costituenti materie di esclusiva competenza comunale. A pena di inammissibilità, il quesito referendario deve essere chiaro e univoco.

Articolo 2
Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica nei mesi da aprile a giugno, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capi gruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 8.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni amministrative non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal primo comma.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Articolo 3 Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

a) per iniziativa dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, dello Statuto su richiesta di un numero di componenti del Consiglio comunale pari ad almeno due quinti del numero di consiglieri assegnati al Comune;

b) per iniziativa dei cittadini, rappresentati dal Comitato dei promotori, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, dello Statuto. Le sottoscrizioni dei richiedenti devono rappresentare almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La richiesta di referendum deve essere presentata tra il 1° aprile ed il 30 giugno di ogni anno, al fine di prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio dell'anno successivo. Le date stabilite dal presente comma si applicano a partire dalla entrata in vigore della conforme modifica dell'articolo 73, comma 5, dello Statuto. Fino a tale data continuano ad applicarsi quelle (1° giugno e 30 settembre) precedentemente previste dallo Statuto.

Articolo 4 Iniziativa del Consiglio Comunale e relativa deliberazione

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria, sottoscritta da un numero di componenti del Consiglio pari ad almeno due quinti del numero di consiglieri assegnati al Comune e presentata a norma di Regolamento del Consiglio nel termine di cui all'articolo che precede, è iscritta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

3. Il referendum è dichiarato ammissibile qualora la proposta sia approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. Si applicano il comma 2 del successivo articolo 6 ed il comma 1 del successivo articolo 8.

4. Ai fini del presente articolo, per consiglieri assegnati al Comune si intendono i consiglieri eletti in base alla normativa vigente e per componenti del Consiglio si intendono i consiglieri eletti più il Sindaco.

Articolo 5 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno 100 elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, alla costituzione di un Comitato dei promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza e presso la cui residenza viene eletto domicilio per le successive comunicazioni.

2. La richiesta di referendum viene depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, nei termini indicati dall'Articolo 3, completa della sottoscrizione autenticata di almeno 100 elettori, di cui al comma precedente, nonché dell'indicazione della composizione del Comitato e del suo coordinatore.

3. Effettuato il controllo della regolarità della suddetta documentazione da parte della Segreteria Generale e dell'Ufficio Elettorale, entro 15 giorni dalla data di deposito della richiesta a protocollo il Sindaco convoca la conferenza dei Capigruppo consiliari e il Comitato, il quale sottopone la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, la conferenza dei capigruppo consiliari può proporre modifiche, integrazioni o perfezionamenti allo scopo di rendere il quesito chiaro ed univoco ed il Comitato può accedere alla richiesta o rifiutare la medesima, con atto scritto da depositare a protocollo entro 7 giorni dalla data di ricezione della proposta di modifica. In caso di rifiuto o di inutile decorso di quest'ultimo termine, il quesito referendario rimane quello presentato in origine dal Comitato.

5. Dal giorno successivo alla data di definizione del quesito con le modalità di cui al comma 4, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto.

6. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura: "Città di Bra - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso, i moduli sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio, con la firma del Segretario comunale.

7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o impiegato comunale da questi incaricato, Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali. Le autenticazioni effettuate dai suddetti amministratori, dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

8. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro 90 giorni dall'inizio della raccolta, di cui al precedente comma 5.

9. Il Segretario Comunale, nel termine di 7 giorni dalla data di deposito delle sottoscrizioni, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio Elettorale:

a) accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta di referendum;

b) verifica l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;

c) correda gli atti con una o più certificazioni collettive o con più certificazioni individuali, riferite all'iscrizione o meno nelle liste elettorali di tutti i sottoscrittori

d) trasmette al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale una propria dichiarazione, attestante il numero delle firme valide prodotte

10. Espletatesi le procedure di cui ai commi precedenti, il Sindaco entro i successivi 7 giorni fa predisporre il preventivo di spesa e gli atti necessari alla previsione della spesa a carico del bilancio dell'anno successivo, e chiede l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, per il prescritto giudizio di ammissibilità. La proposta di deliberazione deve indicare il finanziamento della spesa necessaria per l'effettuazione del referendum.

Articolo 6

Deliberazione del Consiglio Comunale in caso di iniziativa dei cittadini

1. Il giudizio di ammissibilità compete al Consiglio Comunale che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In tal caso tutti i procedimenti amministrativi non obbligatori per legge correlati al quesito referendario sono sospesi sino alla proclamazione del risultato del referendum, qualora ciò non comporti danno, anche per eventuali responsabilità, all'Amministrazione Comunale. Si applica il comma 1 del successivo articolo 8.

2. Qualora favorevole, l'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente capo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'approvazione della spesa e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.

3. Qualora il Comitato dei promotori ne faccia richiesta, il Presidente del Consiglio Comunale ammette il coordinatore o suo delegato in sede consiliare ad illustrare il quesito referendario e le ragioni di ammissibilità dello stesso.

CAPO II LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Articolo 7 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Articolo 8 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che ne fissa la data di svolgimento ai sensi dell'articolo 2 e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento, adottate entro il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due quesiti referendari, da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste. Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative provinciali e comunali. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto è automaticamente sospeso e la nuova data va fissata entro 90 giorni dalla convalida degli eletti. Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum su conforme provvedimento deliberato dal Consiglio comunale.
2. Il provvedimento di indizione del referendum è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) le indicazioni relative ai luoghi di votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico dei singoli seggi ove ha luogo la votazione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Articolo 9

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La Segreteria comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.
3. Esclusivamente ai fini della procedura referendaria indetta, il Sindaco dispone le revisioni ordinarie e straordinarie delle liste elettorali, che si rendano necessarie da parte dell'Ufficio Elettorale, seguendo le tempistiche previste dalla normativa vigente per i referendum popolari nazionali.
4. Per le formalità di accesso ai seggi è possibile stabilire l'utilizzo della tessera elettorale già in possesso dei cittadini, prevedendo un'adeguata informazione sull'eventuale accorpamento temporaneo di sezioni elettorali, di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10

Comunicazione agli elettori

1. Oltre alla pubblicazione dei manifesti di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Sindaco dispone, a partire almeno dal 30° giorno antecedente la data del referendum, una adeguata informazione ai cittadini sul referendum indetto e sulle modalità di svolgimento, in particolare per quanto riguarda:
 - il quesito referendario;
 - date, orari e modalità di espletamento delle operazioni di votazione, con particolare riguardo all'ubicazione dei seggi elettorali, all'eventuale loro accorpamento, all'eventuale necessità di utilizzo della tessera elettorale, ecc.
2. Il Comune deve inoltre assicurare, tramite i propri canali di comunicazione istituzionale, (sito web, comunicati stampa, periodico a stampa comunale, ecc.), una corretta informazione sulla materia oggetto del referendum e sulle posizioni assunte al proposito dai Gruppi consiliari, riservando a questi ultimi, nonché al Comitato promotore, il medesimo spazio nel mezzo di comunicazione utilizzato.

Articolo 11

Uffici elettorali di Sezione e Ufficio elettorale centrale per il referendum

1. Ai soli fini del referendum consultivo la Giunta Comunale può stabilire, di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente per le elezioni amministrative, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario per nomina del Presidente.
3. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione sono nominati dalla Commissione Elettorale comunale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.
4. Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

Articolo 12
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. I seggi destinati alla votazione sono allestiti ed arredati, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti per le elezioni comunali.
2. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6,00 del giorno della votazione ed entro le ore 8,30 devono concludersi le operazioni preliminari alla votazione. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,30, terminano alle ore 22,00 e sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in aula.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo gruppo con apposito atto almeno 3 giorni prima della data della votazione. Può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali. Esse contengono il quesito formulato riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta (sì o no) o comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Conclusa la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Prima dello scrutinio le schede non utilizzate, deteriorate, ecc., devono essere chiuse e sigillate in apposito plico firmato obbligatoriamente dai tre componenti del seggio.

Articolo 13
Determinazione dei risultati dei referendum

1. L'ufficio centrale per i referendum di cui all'articolo 11 inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta dallo Statuto Comunale per la validità e corrispondente alla maggioranza degli aventi diritto al voto;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati nei seggi.
 - d) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
2. Alle operazioni dell'Ufficio centrale del referendum può presenziare un rappresentante per ogni gruppo consiliare e uno del Comitato promotore, designati con le modalità di cui al precedente articolo 12, comma 3
3. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dai rappresentanti dei gruppi consiliari presenti alle operazioni.
4. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale ai Capigruppo consiliari riuniti in conferenza, i quali entro tre giorni decidono sulle eventuali osservazioni e/o reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio centrale verificando, ove lo ritengano a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. Su richiesta

del Comitato Promotore è consentita l'audizione di un rappresentante dello stesso da parte della Conferenza dei Capigruppo per l'esposizione di eventuali argomentazioni in merito ai reclami. In base agli accertamenti effettuati procedono all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Conferenza dei Capigruppo, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Conferenza dei Capigruppo, a proclamare l'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione ritenute congrue;
- b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio dei dati riassuntivi del referendum.

6. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Conferenza dei Capigruppo nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione referendaria. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio centrale e della Conferenza dei Capigruppo e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

7. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni dallo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal precedente articolo 11, comma 3, per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

8. Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale (e dell'adunanza della Conferenza dei Capigruppo) viene pubblicata dal Segretario Comunale all'Albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

CAPO IV

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Articolo 14

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. In ogni località del Comune è consentita la sola propaganda diretta, salvo quanto previsto dal comma 6, mediante affissione di manifesti ed altri stampati esclusivamente ai gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale e al Comitato Promotore di ogni referendum negli appositi spazi delimitati dal Comune:

- a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni dal Comune";
- b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 6, una superficie di cm 70 x 100;
- b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di ogni singolo referendum una superficie di cm 70 x 100.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) del comma precedente.

5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori, dandone preventivo avviso scritto alla Segreteria Generale del Comune, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti e che intendono partecipare alla propaganda referendaria.

6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori, l'elenco delle località ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

7. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.

Articolo 15

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di legge, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alle vigenti normative in materia di propaganda elettorale per le consultazioni elettorali comunali e referendarie nazionali.

CAPO V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Articolo 16

Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando la proposta soggetta a referendum indetto per iniziativa del Consiglio Comunale è stata approvata con le modalità di cui all'articolo 74, comma 2 dello Statuto, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando la proposta soggetta a referendum indetto per iniziativa popolare è stata approvata con le modalità di cui all'articolo 74, comma 2, dello Statuto, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha avuto esito positivo, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

5. Il mancato recepimento dell'esito della consultazione referendaria di iniziativa popolare deve essere deliberato, con congrua motivazione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 17
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale, di cui all'articolo precedente, vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti affissi nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI
NORME FINALI

Articolo 18
Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 19
Ricorsi

1. Al di fuori delle procedure di reclamo e relativa decisione, di cui al precedente articolo 13, avverso tutti i provvedimenti attinenti alla procedura referendaria, a partire dalla deliberazione di ammissibilità o meno della proposta di referendum fino alla proclamazione dei risultati della stessa, è ammesso ricorso da parte degli eventuali legittimati attivi unicamente tramite le forme della giustizia amministrativa (T.A.R., Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica), secondo la normativa vigente.

Articolo 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione dello stesso, fatta eccezione per l'articolo 3, comma 1, lettera a, e comma 2, nonché per l'articolo 4, comma 2, che sono efficaci a seguito dell'entrata in vigore delle relative modifiche statutarie.
2. Il Segretario comunale appone in calce all'originale del regolamento la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Articolo 21
Rinvio dinamico

1. Per le parti non contemplate nel presente regolamento, nello statuto e nella legge, si applicano per analogia le norme pro-tempore vigenti relative alle consultazioni elettorali comunali e referendarie.
2. Qualora, per effetto di modifica della normativa di legge o statutaria attualmente vigenti, si ritrovino ad essere con esse contrastanti una o più statuizioni del presente regolamento, queste ultime, quali norme cedevoli nella gerarchia delle fonti, si intenderanno direttamente ed implicitamente modificate ed adeguate alla innovata normativa di rango superiore.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
GIAN MASSIMO VIERICH



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni consecutivi dal 28/04/09 al 12/05/09 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

BRA, li 13.5.09


IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI



Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8.5.09 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li 8.5.09

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI



OGG

L'an
Com
gion
Legg
Il gio

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Son
COM
GIO
Assi
Il Si
tratt